

Procedura di deposito

Si continui a leggere per informazioni sulla procedura di deposito e sui documenti da trasmettere all'IPI.

Dopo aver analizzato l'invenzione si può procedere alla formulazione degli atti tecnici. Gli atti tecnici includono una descrizione dell'invenzione e sono la base del brevetto oggetto del deposito.

Domanda

Una domanda di brevetto nazionale comprende:

- > una richiesta di rilascio di un brevetto d'invenzione per la Svizzera e il Liechtenstein;
- > gli atti tecnici inclusi
 - > una descrizione dell'invenzione comprensibile per un esperto del ramo,
 - > una o più rivendicazioni che definiscono l'estensione della protezione,
 - > eventuali disegni a illustrazione della descrizione e
 - > un estratto;
- > la menzione dell'inventore ed
- > eventuali documenti di priorità.

È considerata data del deposito il giorno in cui l'IPI riceve la richiesta di rilascio di un brevetto e la descrizione dell'invenzione. Se la domanda è trasmessa per posta è determinante la data del timbro postale svizzero che deve essere leggibile.

Gli atti tecnici devono essere presentati entro tre mesi. Gli altri documenti di deposito vanno trasmessi al più tardi 16 mesi dopo la data di priorità più remota.

Esame al momento del deposito/esame formale

Anzitutto è appurata la completezza dei documenti di deposito. Se i requisiti minimi sono soddisfatti, il depositante riceve un certificato di deposito con la data del deposito e il numero di domanda. Da questo momento in poi il numero di domanda va sempre indicato nella corrispondenza.

Si verifica inoltre che la documentazione soddisfi i requisiti formali. Eventuali irregolarità (errori o informazioni mancanti) vanno rettificate entro un termine indicato.

Domanda di ricerca

Al momento del deposito è possibile chiedere che sia eseguita una ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero. Questo tipo di ricerca è utile per situare l'invenzione nel contesto tecnico (stato della tecnica). Il rapporto di ricerca elenca i documenti interessanti per l'invenzione consentendo al depositante di valutarne la novità e l'attività inventiva.

Pubblicazione della domanda

La domanda di brevetto è pubblicata 18 mesi dopo il deposito (o dopo la data di priorità più remota) insieme a un eventuale rapporto di ricerca. La pubblicazione avviene sul sito Swisreg.

Modifica degli atti tecnici

La modifica degli atti originali è assoggettata a regole severe. L'ampliamento dell'esposto è, ad esempio, escluso. Fino a 16 mesi dopo la data di priorità più remota il depositante può di sua iniziativa:

- > correggere errori evidenti negli atti tecnici;
- > modificare una volta le rivendicazioni.

DOCUMENTI & LINK

- ↓ [Opuscolo «Domanda di brevetto»](#)
 - ↓ [Richiesta di rilascio di un brevetto d'invenzione per la Svizzera e il Liechtenstein](#)
 - ↓ [Menzione dell'inventore \(doc\)](#)
 - ↓ [Menzione dell'inventore](#)
 - ↓ [Ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero](#)
 - ↗ [Legge sui brevetti \(LBI\)](#)
 - ↗ [Ordinanza sui brevetti \(OBI\)](#)
-

TEMI AFFINI

[Atti tecnici](#)



[Svolgimento della procedura](#)



